

# **BStGer BK\_B 194/04 vom 23. November 2004**

Bundesstrafgericht, 2004-11-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BK\\_B\\_194\\_04](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_B_194_04)

FR: TPF BK\_B 194/04 du 23 novembre 2004

IT: TPF BK\_B 194/04 del 23 novembre 2004

## **Regeste**

Reclamo contro decisione del procuratore federale (art. 105bis PP)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Analogamente alla Camera d'accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

### **E. 2.1**

Il presente reclamo si fonda sull'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, secondo il quale gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. In concreto, va preliminarmente stabilito se e in quale misura la decisione del 4 novembre 2004 del Procuratore federale configuri un "atto" impugnabile davanti alla Corte dei reclami penali ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 PP.

### **E. 2.2**

Nella sentenza DTF 120 IV 342, la Camera d'accusa del Tribunale federale, chiamata a pronunciarsi sul rifiuto opposto dal MPC ad un avvocato di consultare gli atti dell'incarto e di presenziare agli interrogatori di polizia del suo assistito, aveva dichiarato irricevibile il gravame interposto nella misura in cui l'art. 105bis PP allora in vigore prevedeva la possibilità di ricorso solo contro le misure coercitive decise dal MPC e gli atti a queste relativi. Nella sua nuova versione, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'art. 105bis PP ha esteso il campo degli atti suscettibili di reclamo, prevedendo più genericamente che "gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP". Tale formulazione - ripresa peraltro anche dall'art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF - risponde alla nuova concezione che sottopone l'attività del Ministero pubblico della Confederazione ad un controllo giudiziario completo da parte del Tribunale penale federale (V. BÄNZIGER/LEIMGRUBER, *Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale*, Berna 2001, n. 258 ad art. 105bis PP). In una recente sentenza il Tribunale federale, investito di un reclamo che contestava la

- 4 -

partecipazione di un giudice istruttore federale ad una conferenza stampa, ha tuttavia precisato che per "atto" ("Amtshandlungen" nella versione tedesca) ai sensi degli art.

105bis e 214 PP vanno segnatamente intesi tutti gli atti legati alla procedura suscettibili di modificare la posizione giuridica delle parti (sentenza 8G.145/2003 del 9 marzo 2004, consid. 2). Ora, una decisione in merito alla limitazione del diritto di visita e di colloquio dei parenti prossimi di un indagato può essere considerato un atto di tale natura, e pertanto passibile di impugnazione dinanzi alla Corte dei reclami penali, anche se ciò non è espressamente indicato nella decisione attaccata. Il reclamo, peraltro tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

### **E. 3**

La limitazione dei rapporti (colloqui o visite) con i familiari fa parte di quelle restrizioni che l'autorità inquirente può decidere nella fase dell'istruzione preliminare quali, ad esempio, la limitazione dell'accesso agli atti (art. 116 PP) oppure la limitazione per l'imputato di poter conferire liberamente con il suo difensore (art. 117 PP); analogamente a queste ultime, anche la restrizione dei contatti con i familiari deve essere giustificata da preponderanti interessi dell'istruttoria (in particolare dal pericolo di collusione) e deve rispettare il criterio della proporzionalità. Il rischio di fuga ed il pericolo di collusione giustificano già di per sé il diritto di limitare le visite, anche quelle del congiunto (DTF 102 Ia 299; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2416, pag. 514).

### **E. 4**

Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è fuori luogo, come evidenziato anche nei precedenti giudizi riguardanti il qui reclamante resi negli scorsi mesi da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz'altro rinviare per economia procedurale (v. BK\_H 115/04 del 3 settembre 2004, consid. 2.3 e 2.4.2, BK\_H 119/04 del 23 settembre 2004, consid. 5.2 e BK\_B 151/04 dell'8 ottobre 2004, consid. 2.2); non è affatto da escludere che nei suoi contatti con la moglie o altri parenti prossimi il reclamante possa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell'inchiesta. L'esistenza di tale pericolo è d'altronde stata dimostrata dall'intercettazione da parte dell'autorità inquirente di corrispondenza in parte di carattere collusivo tra l'imputato e la propria moglie (v. le lettere allegate alle osservazioni 16.11.2004 del MPC). Nelle osservazioni al gravame, il MPC ha d'altronde precisato che i colloqui e le telefonate dell'accusato con il coniuge e i suoi familiari sono sempre stati sorvegliati fin dal giorno del suo arresto (v. disposizioni per il carcere preventivo del 26

- 5 -

luglio 2004) e che comunque ha sempre concesso, esaudendo nella misura del possibile le richieste avanzate dalle parti, colloqui (sorvegliati) sia con i familiari, sia con il difensore (l'ultima volta l'11 novembre 2004, prima dell'interrogatorio dell'imputato presso la sede del MPC a Z.\_\_\_\_\_). Alla luce delle considerazioni che precedono, le limitazioni sinora imposte dal MPC ai rapporti tra l'imputato e i suoi familiari possono ritenersi tutto sommato proporzionate e conformi alle norme costituzionali di riferimento, in particolare l'art. 8 CEDU. Qualora i citati rischi di collusione o di inquinamento delle prove dovessero venir meno o ridursi sensibilmente nel seguito dell'inchiesta, l'autorità inquirente dovrà beninteso concedere all'imputato la possibilità di più ampi contatti con i propri familiari.

### **E. 5**

Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'000.--. Dedotto l'anticipo spese di fr. 500.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.